

Notai per le Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari

Associazione Professionale
Via Ginanni n.8 - 48121 Ravenna
Tel. 0544/219977 - Fax 0544/218536
www.associazionenotai.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA

Sezione Civile- Esecuzioni Immobiliari

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA

Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.E. N. 65/2024

Giudice dell'Esecuzione Dott. Paolo Gilotta

Professionista Delegato e Custode Giudiziario: Notaio Nicola Bruno

Gestore della Vendita telematica: Astalegale.net S.p.A.

Si dà pubblico avviso che nell'esecuzione immobiliare indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c, con ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 31/01/2025 è stata conferita al Professionista delegato Notaio Nicola Bruno la delega alle operazioni di vendita, da svolgersi con la **modalità telematica cosiddetta asincrona**, del seguente immobile:

LOTTO UNICO

Piena proprietà di appartamento di civile abitazione/monolocale posto al piano secondo del complesso immobiliare (ex Colonia Marina C.R.I., ora residence "VILLA MARINA") ad uso "Residenza Turistico Alberghiera (R.T.A.)" con gestione unitaria e rotazione d'uso, sito in Comune di Ravenna, frazione Marina di Ravenna, Viale della Pace (già Viale delle Nazioni) n. 465, oltre all'uso esclusivo e perpetuo di due posti auto scoperti nell'area esterna del fabbricato (individuati rispettivamente con i numeri 15 e 68 e velatura gialla nella planimetria allegata sotto la lettera "C" all'atto di provenienza autenticato nelle firme a ministero dott. Eraldo Scarano Notaio in Ravenna in data 28/12/2007 Rep. 125813/27537 debitamente registrato e trascritto a Ravenna in data 21/01/2008 al n. 1031 Reg. Part.), non catastalmente censiti.

Identificazione Catastale

Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sezione Urbana RA, Foglio 4, particella 1888 sub. 139, Viale Delle Nazioni n. 465, piano 2, Zona censuaria 2, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 2 vani, Superficie totale 46 mq., Totale escluse aree scoperte 46 mq., Rendita Euro 191,09.

All'immobile *de quo* competono i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti e cose comuni del complesso immobiliare, ai sensi dell'art. 1117 e ss. c.c.

Confini

- A Sud con il subalterno catastale n. 138 (proprietaria [REDACTED]),
- A Est con corte comune BCNC
- A Ovest con il subalterno catastale n. 158 (corridoio comune BCNC)
- A Nord con il subalterno catastale n. 140 (proprietari [REDACTED])

Esistenza di vincoli ed oneri anche di natura condominiale risultanti dalla relazione del C.T.U. allegata agli atti, e oggetto di pubblicazione

"Questa tipologia di uso ricettivo alberghiero, ha la finalità di assicurare il rispetto del requisito della gestione unitaria delle strutture alberghiere frazionate e la relativa offerta al pubblico dei servizi alberghieri, nel rispetto della LR 16/2004 e smi e del vincolo alberghiero di cui alla LR 28/1990 e smi, ad integrazione delle direttive attuative di cui alla DGR 916/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Nel rispetto del vincolo di destinazione alberghiera dell'intera struttura, a proprietà frazionata, è fatto obbligo di destinare il complesso immobiliare ad attività turistico-ricettiva alberghiera per l'intero periodo di apertura della struttura (annuale o stagionale). Le singole unità abitative della struttura alberghiera e relative pertinenze, nessun vano escluso, devono essere parimenti destinate esclusivamente ad attività turistico-ricettiva alberghiera a norma della LR 16/2004 e smi e relative direttive di attuazione.

In ogni caso nessuna porzione della struttura può rimanere in godimento esclusivo dei proprietari. I singoli proprietari delle unità abitative ed immobiliari frazionate mettono a disposizione le rispettive unità abitative e gli spazi comuni per il servizio ricettivo alberghiero cui la struttura è destinata.

La gestione alberghiera della RTA è affidata da parte dei proprietari, mediante apposito contratto, registrato nei modi e nelle forme di legge, ad un unico gestore che la effettua in modo unitario. Il gestore unico si impegna ad assicurare che le unità abitative siano assegnate alla clientela per il servizio ricettivo alberghiero applicando un principio di equa rotazione in relazione ai diversi periodi di apertura della struttura ricettiva. Qualora, per qualsiasi motivo, il soggetto gestore dovesse cessare la propria attività, i proprietari sono tenuti ad affidare, immediatamente e senza alcun indugio, la gestione delle unità abitative o immobiliari di rispettiva proprietà ad altro gestore unico.

Il soggetto gestore dovrà farsi carico, in particolare, della fornitura di servizi e delle modalità di consegna e rilascio delle singole unità abitative, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti a suo carico dalla normativa vigente.”

Il perito rileva inoltre che per l'immobile non sono rilevate servitù tutele o vincoli, ad eccezione di quelle dello strumento urbanistico, vincoli paesaggistici idrogeologici e da quanto riportato nel suddetto atto di compravendita autenticato nelle firme a ministero dott. Eraldo Scarano Notaio in Ravenna in data 28/12/2007 Rep. 125813/27537 e da vincoli inerenti reciproche servitù condominiali e derivanti dall'art. 1117 c.c. sulle parti comuni del condominio.

Situazione occupazionale

L'immobile di cui sopra è gestito con contratto di locazione turistico alberghiera sottoscritto in data 02/12/2021 registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ravenna in data 04/02/2022 al n. 1022 Serie 3 T.

Indagine amministrativa, destinazione urbanistica e regolarità edilizia risultante dalla relazione del C.T.U. allegata agli atti, e oggetto di pubblicazione

“Trattasi di immobile anteguerra, costruito prima dell'entrata in vigore della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (prima legge urbanistica nazionale),

Non sono state reperite licenze della sua costruzione originaria, ma da ampia documentazione visibile nei vari siti istituzionali internet dedicati, si è potuto verificare che l'immobile è stato realizzato dalla Croce Rossa Italiana quale Colonia Marina della Provincia di Ravenna nell'anno 1934.

Successivamente ha subito ulteriori interventi di ristrutturazione non documentabili.

Si è potuta reperire la seguente documentazione edilizia:

- ✓ Concessione Edilizia n. 1152 in data 08/07/1999, PG 2662 (recupero del fabbricato e variazione d'uso in attività ricettiva di tipo alberghiero (RTA) con gestione unitaria a rotazione d'uso),
- ✓ Concessione Edilizia in variante n. 456 in data 09/03/2001, PG 26939,
- ✓ Concessione Edilizia in variante n. 686 in data 26/04/2001, PG 2884,
- ✓ Concessione Edilizia in variante n. 688 in data 26/04/2001, PG 5674,
- ✓ Concessione Edilizia in variante n. 941 in data 19/06/2001, PG 15493,
- ✓ Concessione Edilizia in variante n. 995 in data 25/06/2001, PG 27295,
- ✓ Concessione Edilizia in variante n. 609 in data 02/05/2002, PG 60022,
- ✓ Concessione Edilizia in variante n. 906 in data 03/06/2002, PG 21665,

e Concessioni Edilizie in sanatoria:

- ✓ Concessione Edilizia in sanatoria n. 455 in data 08/03/2001, PG 2882,
- ✓ Concessione Edilizia in sanatoria n. 705 in data 03/05/2002, PG 54231.

Certificato di abitabilità/agibilità in data 16/07/2002, PG 34891/2002,

successivamente sono state rilasciate:

- ✓ Concessione Edilizia in sanatoria n. 772 in data 07/08/2003, PG 35606.
- ✓ Concessione Edilizia in sanatoria n. 883 in data 09/09/2003, PG 33247, relativamente alla sistemazione del parcheggio esterno,

Si precisa che il soppalco e relativa scala in arredo di accesso non corrisponde esattamente al grafico autorizzativo, ma in fase di sopralluogo da parte del Comune per l'agibilità non sono state emanate sanzioni in merito, per cui la difformità è stata considerata tollerabile.

Inoltre, nel Certificato di abitabilità/agibilità in data 16/07/2002, PG 34891/2002, relativamente ai soppalchi esistenti, è presente la seguente nota:

"si precisa che i soppalchi ricavati all'interno delle unità abitative non devono essere utilizzati come superficie aggiuntiva agli ambienti principali, ma solo come superficie di servizio di utilizzo occasionale".

Per l'unità in questione:

- ✓ Non sono presenti richieste di intervento successive alla abitabilità prima richiamata.

Provvedimenti relativi all'esercizio alberghiero

- ✓ Richiesta di autorizzazione all'esercizio di residenza Turistico Alberghiera in data 18/07/2002, PG 27115/2001,
- ✓ SCIA rinnovo Richiesta di autorizzazione all'esercizio di residenza Turistico Alberghiera in data 19/11/2020, PG 207145/2020,

L'uso del fabbricato è: turistico ricettivo (rif. LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA" - Art. 28 (Mutamento di destinazione d'uso) comma n. 3. Lettera b) turistico ricettiva;

La normativa regolante attualmente tali strutture è:

- ✓ Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ),
- ✓ Delibera di Giunta Regionale (DGR) Numero 2127 del 22/11/2019, avente oggetto: "L.R. 16/2004 E S.M.I., ART. 3, COMMA 2 - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.R. 916/2007 E S.M.I.- APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO E ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE FRAZIONATE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 916/2007",

I titoli abilitativi prima richiamati riportano i seguenti dati dimensionali:

- ✓ Soggiorno/letto = mq 35,33;
- ✓ Bagno = mq 4,62;
- ✓ Soppalco = mq 10,54;
- ✓ Sgombro sovrastante il bagno = mq 4,53

Il rilievo eseguito riscontra i seguenti dati dimensionali:

- ✓ Soggiorno/letto = mq 35,00;
- ✓ Bagno = mq 3,89;
- ✓ Soppalco = mq 11,90;
- ✓ Sgombro sovrastante il bagno = mq 4,53

I lievi scostamenti dimensionali derivanti dal confronto dai titoli rilasciati e dal rilievo eseguito, ricadono nelle "tolleranze costruttive" ai sensi della LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 "VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA", Art. 19 bis, commi 1 bis e 1 ter, specificando che tale situazione era presente in fase di sopralluogo tecnico relativo al rilascio del Certificato di abitabilità/agibilità in data 16/07/2002, PG 34891/2002, che il personale dell'amministrazione comunale non ha contestato come illecito edilizio o che non abbia considerato rilevante ai fini dell'agibilità.

dell'immobile.

Dalle verifiche metriche e documentali, si dichiara che dal punto di vista edilizio ed urbanistico l'unità immobiliare è conforme e le lievi difformità riscontrate quali tolleranze di legge potranno essere evidenziate in eventuale futura pratica edilizia che interesserà il locale."

INQUADRAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

(R.U.E.)

"Nel Regolamento Urbanistico Edilizio di Ravenna (RUE) l'immobile ricade:

Elaborato: RUE 2

Specifica: Spazio urbano, Città consolidata o in via di consolidamento, SU9 - Complessi, edifici, impianti per attività ricettive, Strutture Ricettive Alberghiere, Residenze turistico alberghiere - Art.VIII.6.14

Articolo Normativa: Art.VIII.6.13

[Art. VIII.6.13] Articolazione della Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività turistica

1. Le tipologie di strutture ricettive sono individuate e definite dalla vigente normativa regionale (L.R. 6/2004 e s.m.i..)

2. Il RUE articola la Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività turistica nelle seguenti componenti, individuate nelle tavole RUE 2, RUE 3 e RUE 4.2 con specifica simbologia:

- a) strutture ricettive alberghiere (alberghi e Residenze Turistico Alberghiere)
- b) strutture ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- c) strutture ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive (ostelli e aree attrezzate camper)

Tali strutture oltre che dalle presenti norme, sono regolamentate dalle normative e direttive regionali vigenti in materia.

NOTA

Si segnala inoltre che il Comune di Ravenna sta elaborando il piano urbanistico generale (PUG), NON ANCORA ADOTTATO, tramite assunzione della proposta di piano ai sensi dell'art. 45 e proposta di modifica al PTCP e PTPR ai sensi dell'art. 52 della l.r. 21/12/2017, n. 24, tramite deliberazione DELLA GIUNTA COMUNALE n. 14 del 14/01/2022.

PUG

Nel Piano Urbanistico Comunale (PUG) l'immobile ricade:

CI11 - Insediamenti produttivi, ricettivi e terziari in territorio rurale

ID CPC: CI11

NOME: Insediamenti produttivi, ricettivi e terziari in territorio rurale

ARTICOLO: 62

ART. 62 – TESSUTI ED EDIFICI ISOLATI DEL TERRITORIO RURALE

DEFINIZIONE

Il tessuti del territorio rurale sono costituiti dall'edificato sparso o discontinuo esterno al Territorio Urbanizzato. Gli edifici isolati comprendono i fabbricati di valore tipologico, testimoniale e documentario situati nel territorio rurale o inglobati nei tessuti esistenti.

Si articolano nelle seguenti Componenti Insediative:

CI10 Nuclei residenziali del territorio rurale (ZTO EI1)

Comprendono gli aggregati edilizi non intensivi caratterizzati da forme di edificazione a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o edificazione nucleare isolata, composti in prevalenza da unità abitative e relative pertinenze di dimensione e tipologia calibrate su esigenze residenziali e lavorative rurali di natura familiare.

CI11 Insediamenti produttivi, ricettivi e terziari in territorio rurale (ZTO EI2)

Comprendono insediamenti con funzioni prevalentemente produttive, ricettive e terziarie consolidate, inserite nel territorio rurale.

CI12 Aggregati ed edifici speciali (ZTO EI3)

Comprendono i complessi o gli edifici che rappresentano i segni antropici persistenti del

territorio storico che testimoniano il presidio della campagna. Sono articolati nelle seguenti sub-componenti:

CI12-1 *Edifici e/o complessi di valore tipologico documentario* (case coloniche) CI12-2 *Appoderamenti derivanti dalla riforma fondiaria* (ex ERSA)

L'estratto della norma di RUE vigente sopra riportata non deve ritenersi esaustivo della normativa inerente l'immobile, si rimanda alla lettura integrale delle norme di RUE, lo stesso dicasi per la normativa del PUG, non ancora adottato.

In riferimento alla PLANIMETRIA CATASTALE DELL'IMMOBILE, il perito rileva che: "Visionata la planimetria catastale (denuncia al NCEU del 07/08/2001), che si allega si dichiara che: non è corrispondente allo stato dei luoghi in quanto presente un soppalco e relativa scala in arredo, autorizzato tramite i titoli abilitativi, come rappresentato nel rilievo allegato, ma non rappresentato nella planimetria catastale."

Il tutto come meglio specificato nella relazione del C.T.U. allegata agli atti.

* * *

Il Professionista delegato

richiamata l'ordinanza di delega agli atti della procedura e oggetto di pubblicazione, per assicurare trasparenza e completezza delle informazioni al pubblico dei potenziali offerenti **rende noto:**

- che l'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura e nella modalità indicata nel presente avviso;

- che gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta);

- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico - edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria nei termini di legge;

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo);

- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione dei beni, applicando una riduzione del valore;

- che per ciascun lotto il prezzo base è quello fissato nell'ordinanza di vendita anche richiamando la valutazione dell'esperto stimatore, come eventualmente successivamente ridotto dal delegato in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti;

- che il termine di versamento del saldo prezzo è perentorio e non è soggetto a sospensione feriale;

- che non sarà consentito il pagamento rateale;

- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi esistenti al momento della vendita, che saranno cancellate a spese e cura della procedura, mentre non saranno cancellate eventuali ulteriori trascrizioni

pregiudizievoli esistenti (es. domande giudiziali, sequestri di natura penale), anche ove fossero non opponibili;

-che ogni offerente, escluso il debitore e i soggetti non ammessi alla vendita, dovranno depositare l'offerta di acquisto in modalità telematica, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di vendita;

-che l'offerta è irrevocabile;

-che l'elaborato peritale relativo alla stima sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet del gestore della vendita telematica, oltre che sul sito internet istituzionale del Tribunale di Ravenna www.tribunalediravenna.it, www.astegiudiziarie.it, www.astalegale.net, www.asteanunci.it, www.asteevvisi.it, www.canaleaste.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, www.asteravenna.eu, www.immobiliare.it;

- che l'offerta può essere presentata da qualsiasi soggetto, escluso il debitore, personalmente o tramite avvocato nelle forme dell'offerta per persona da nominare, ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p.c., oppure quale procuratore speciale dell'offerente, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della **procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa**;

- che l'offerta depositata in nome e/o per conto terzi – al di fuori delle ipotesi di rappresentanza legale delle persone incapaci e delle persone giuridiche – da chi non sia avvocato e sia dunque mero presentatore, non sarà ammessa;

- che l'immobile, ove occupato dal debitore o da terzi con titolo non opponibile alla procedura, potrà essere liberato alle condizioni e con i limiti previsti dall'art. 560 c.p.c.;

- che l'immobile potrà essere visionato, tramite richiesta da effettuarsi in via telematica presso apposita sezione contenuta nel PVP, fino a 7 giorni prima di quello fissato per l'esperimento del tentativo di vendita;

- che le richieste di visita, se presentate da soggetti professionali (es. agenzie immobiliari) per conto terzi, potranno essere rifiutate se non accompagnate dall'inoltro del documento d'identità in corso di validità dell'interessato e di quanto altro il Custode ritenga necessario per assicurare l'esatta identificazione dell'interessato;

- che saranno sempre rifiutate le richieste di visita simultanea o per gruppi di più interessati;

- che il Tribunale non ha stipulato alcun contratto con intermediari o consulenti, né ha affidato alcun incarico, tanto meno in esclusiva, ad agenzie immobiliari o altri soggetti privati, a cui non riconosce né riconoscerà alcuna provvigione;

- che, pertanto, gli annunci di vendita immobiliare contenuti e pubblicizzati presso le Agenzie Immobiliari non dipendono né derivano da alcun rapporto tra queste e il Tribunale;

- che il Custode è disponibile, compatibilmente con gli impegni connessi all'ufficio, a fornire **gratuitamente** tutte le informazioni relative all'immobile, alle modalità di partecipazione alla vendita, allo stato del procedimento e ai tempi del trasferimento;

- che con la presentazione dell'offerta telematica, l'offerente accetta il contenuto della perizia di stima.

Per effetto della delega si precisa che tutte le attività di cui agli artt. 576 e segg. c.p.c. saranno effettuate dal Professionista Delegato, il quale allo scopo:

INDICA

- prezzo base della vendita del lotto unico Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00);

- saranno ritenute efficaci offerte non inferiori a Euro 33.750,00 (trentatremilasettecentocinquanta/00) pari al 75% del prezzo base sopra indicato;

- rilancio minimo in caso di gara, per ogni rilancio Euro 3.000,00 (tremila/00) per il lotto unico

AVVISA

che il giorno **14 aprile 2026 alle ore 9,40 e segg.**, procederà alla vendita telematica asincrona tramite la piattaforma – www.spazioaste.it - , e provvederà:

- all'apertura delle buste telematiche;
- alla verifica della regolarità delle offerte pervenute;
- all'avvio delle operazioni di vendita, a cui gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita;
- all'eventuale avvio della gara sull'offerta più alta, nel caso fossero pervenute più offerte valide, che **avrà durata di 72 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi.**

* * *

SOGGETTI AMMESSI AL DEPOSITO DELLE OFFERTE

Escluso il debitore, sono ammessi a depositare le offerte telematiche, tramite l'apposito modulo ministeriale al quale si accede dal portale del Gestore, come meglio di seguito precisato:

- l'offerente persona fisica, personalmente ed anche per conto di coofferenti, in forza di procura speciale notarile;
- il rappresentante dell'offerente incapace (ad esempio: minore di età o beneficiario di Amministrazione di sostegno), debitamente autorizzato dal Giudice competente;
- il legale rappresentante dell'offerente persona giuridica, o dell'ente non persona giuridica, debitamente autorizzato secondo le regole proprie dell'ordinamento interno della persona giuridica e dell'ente stesso.
- un avvocato, in forza di procura speciale notarile, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. (procuratore speciale dell'offerente) o ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p.c. (offerta per persona da nominare);

Offerte formulate da soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio: mero presentatore) verranno considerate e dichiarate inammissibili.

Si precisa che:

- verranno considerate e dichiarate tali anche le offerte formulate da un soggetto non avvocato, anche se munito di procura notarile;
- non sarà possibile intestare l'immobile oggetto di vendita a soggetto diverso dall'aggiudicatario.

* * *

CONTENUTO DELL'OFFERTA E DOCUMENTI DA ALLEGARE
(ART. 12 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015)

L'offerta presentata telematicamente secondo le istruzioni reperibili all'indirizzo https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/ManualeUtenteOfferta08_11_2022.pdf

consultabili anche sul sito del Tribunale di Ravenna “protocollo di istruzioni per la partecipazione alle aste” deve contenere quanto di seguito indicato.

All’offerta devono essere allegati i documenti, di cui in appresso, in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3 dell’art 12 del D.M. n. 32/2015. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell’offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 26 del D.M. n. 32/2015.

A) OFFERENTE PERSONA FISICA

A1) Offerente persona fisica.

L’offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e recapito telefonico (dell’offerente medesimo).

Pertanto all’offerta dovranno essere allegati:

(i) scansione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

(ii) nel caso in cui l’offerente sia:

- di stato libero, scansione del relativo certificato;

- coniugato o unito civilmente, scansione del relativo estratto per riassunto dell’atto di matrimonio o dell’unione civile (da richiedere presso gli Uffici Comunali del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio o l’Unione Civile)

Nel caso in cui l’offerente sia coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni e voglia che l’immobile oggetto di vendita sia catastalmente volturato anche a nome del coniuge, all’offerta, che dovrà contenere, in relazione al coniuge stesso, le indicazioni di cui al punto a1), dovrà essere allegata scansione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale anche del coniuge non offerente.

Si informa sin da ora che, nel caso in cui l’offerente sia coniugato o unito civilmente in regime di comunione legale dei beni, ma voglia avvalersi delle specifiche ipotesi di esclusione da tale regime di cui all’art. 179, lettere c), d) ed f), c.c., il coniuge non offerente, dopo il saldo del prezzo e prima dell’emissione del decreto di trasferimento, dovrà rendere, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, la dichiarazione di cui all’art. 179, ultimo comma, c.c., da consegnare al professionista delegato nei termini che verranno da lui indicati.

A2) Offerente persona fisica titolare di impresa individuale:

Oltre alle indicazioni ed agli allegati di cui al punto a1), l’offerta dovrà contenere anche l’indicazione della denominazione dell’impresa individuale e della relativa partita I.V.A. e ad essa dovrà essere allegata anche la relativa visura del competente Registro delle Imprese, aggiornata ad una data risalente a non più di sette giorni lavorativi prima del termine per la presentazione delle offerte.

A3) Offerente persona fisica cittadino extracomunitario:

Oltre alle indicazioni ed agli allegati di cui al punto a1), ed eventualmente di cui al punto a2), all’offerta dovrà essere allegata scansione del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità.

In caso di mancata allegazione di tale documento, l’offerta sarà considerata e dichiarata ammissibile ricevibile e dichiarata valida solo in caso di verifica positiva della condizione di reciprocità.

A4) Offerente persona fisica incapace (ad esempio: minore di età o beneficiario di Amministrazione di sostegno):

Oltre alle indicazioni ed agli allegati di cui al punto a1), all'offerta dovrà essere allegata scansione del provvedimento autorizzativo dell'operazione emesso dal Giudice competente. Qualora i rappresentanti dell'incapace siano più di uno (ad esempio: i genitori del minore di età), l'offerta dovrà essere sottoscritta da uno di loro, ma alla stessa dovrà essere allegata scansione di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale anche del rappresentante che non ha sottoscritto l'offerta.

B) OFFERENTE DIVERSO DALLE PERSONE FISICHE

L'offerta, come detto, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, che comparirà anche quale presentatore e dovrà indicare le proprie generalità ed allegare all'offerta stessa una scansione di un proprio documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. L'offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita I.V.A. rilasciata in Italia (se diversa dal codice fiscale) ed indirizzo pec della persona giuridica offerente, ed il titolo in base al quale il legale rappresentante presenta l'offerta.

All'offerta medesima, per le persone giuridiche che vi sono iscritte, dovrà essere, altresì, allegata scansione della relativa visura del competente Registro delle Imprese, aggiornata ad una data risalente a non più di trenta giorni lavorativi prima del termine per la presentazione delle offerte.

B1) Società di persone (società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice)

All'offerta dovrà essere allegata scansione dei patti sociali vigenti.

Se vi sono più amministratori con poteri congiunti, all'offerta stessa dovrà, inoltre, essere allegata scansione della procura speciale notarile rilasciata all'amministratore che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale da parte degli altri amministratori.

B2) Società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative)

Nel caso in cui:

(i) la società sia amministrata da un Amministratore Unico, ma dall'allegata visura del Registro delle Imprese risulti che l'operazione debba essere deliberata od autorizzata dai soci, all'offerta dovrà essere allegata scansione della relativa delibera assembleare o di altra documentazione equivalente ai sensi di statuto, delibera o documentazione che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile;

(ii) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e dall'allegata visura del Registro delle Imprese non risulti che l'operazione sia stata delegata al soggetto che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale, all'offerta medesima dovrà essere allegata scansione della relativa delibera consiliare o di altra documentazione equivalente ai sensi di statuto, documentazione che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile;

(iii) la società sia amministrata da una pluralità di amministratori con poteri congiunti, all'offerta dovrà essere allegata scansione della procura speciale notarile rilasciata all'amministratore che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale da parte degli altri amministratori;

(iv) l'offerta sia sottoscritta con firma digitale da un membro del Consiglio di Amministrazione (Presidente, Vice Presidente o Amministratore o Consigliere Delegato) al quale dall'allegata visura del Registro delle Imprese non risulti attribuito il relativo potere, all'offerta medesima dovrà essere allegata scansione della relativa delibera consiliare o di altra documentazione equivalente ai sensi di statuto che legittimi l'offerente all'operazione, delibera o documentazione che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile,

B3) Enti diversi dalle società

All'offerta dovranno essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto vigente, nonché scansione della eventuale della deliberazione dell'organo competente ad autorizzare l'operazione, che in caso di aggiudicazione, prima del decreto di trasferimento, dovrà essere consegnata in estratto autentico notarile;

Inoltre, qualora:

- l'ente offerente abbia personalità giuridica, all'offerta dovrà essere allegato la scansione del certificato dal quale risulti l'acquisto della stessa;
- l'ente offerente non abbia personalità giuridica, all'offerta dovrà essere allegata scansione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino l'esistenza dell'ente stesso, i suoi dati identificativi e i poteri rappresentativi in capo all'offerente;

C) OFFERENTE AVVOCATO

C1) Avvocato quale procuratore speciale dell'offerente, ai sensi dell'art. 571 c.p.c.

Nell'offerta dovranno essere indicati i dati dell'Avvocato quale presentatore, il titolo in base al quale presenta l'offerta, ed i dati del soggetto offerente.

All'offerta stessa dovranno essere allegati scansione della procura speciale notarile, di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del tesserino dell'Ordine di appartenenza, anch'esso in corso di validità, dell'Avvocato presentatore, nonché i documenti indicati ai punti che precedono a seconda della tipologia di soggetto offerente.

C2) Avvocato offerente per persona da nominare, ai sensi dell'art. 579, comma 3, c.p.c.

Nell'offerta dovranno essere indicati unicamente i dati dell'Avvocato quale presentatore ed offerente, ed il titolo in base al quale presenta l'offerta.

All'offerta stessa dovranno essere allegati scansione di un documento di identità in corso di validità, del codice fiscale e del tesserino dell'Ordine di appartenenza, anch'esso in corso di validità, dell'Avvocato medesimo.

Nell'ipotesi in cui l'Avvocato sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al professionista delegato, nei tre giorni successivi all'aggiudicazione e nelle forme da questi indicate, il nome del soggetto per il quale ha fatto l'offerta, depositando presso il professionista delegato la procura speciale notarile rilasciata in data antecedente la presentazione dell'offerta, in originale oppure copia conforme cartacea e/o copia autentica informatica, firmata digitalmente dal notaio.

* * *

In caso di pluralità di offerenti, siano essi persone fisiche o enti, all'offerta - che dovrà contenere le indicazioni ed alla quale dovranno essere allegati i documenti relativi ad ogni tipologia di offerente di cui ai punti precedenti - dovrà essere allegata, altresì, scansione della procura speciale notarile (o delle procure speciali notarili) rilasciata (o rilasciate) dall'altro offerente (o dagli altri offerenti) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, oppure al soggetto che ha sottoscritto l'offerta con firma digitale.

- D) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;**
- E) anno e numero di ruolo generale della procedura;**
- F) il numero o altro dato identificativo del lotto;**
- G) descrizione del bene se previsto dal format dell'offerta;**
- H) l'indicazione del referente della procedura;**
- I) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;**

L) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita e il **termine per il relativo pagamento** che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione

M) l'importo versato a titolo di cauzione;

N) data, orario e numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

O) codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN o codice simile composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

P) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata, di cui ai commi 4 e 5 dell'art.12 del D.M. 32/2015, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni;

Q) il recapito di telefonia mobile dell'offerente ove ricevere le comunicazioni di pertinenza;

R) quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization;

S) bonifico attestante il versamento della cauzione

(necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);

* * *

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

La cauzione dovrà essere versata esclusivamente con bonifico bancario sul conto corrente avente le seguenti coordinate **IBAN: IT50D0623013142000030370943** acceso presso **"Credit Agricole Italia S.p.a."** intestato alla suindicata procedura esecutiva con indicazione della seguente causale: **"cauzione RGE N. 65/2024 Trib. Ra - LOTTO UNICO – Prof. Del. Notaio Nicola Bruno"**.

La cauzione, **a pena d'inefficacia dell'offerta**, dovrà risultare accreditata sul conto indicato dal Professionista Delegato nel presente avviso già al momento dell'apertura delle operazioni di vendita ed essere di importo pari almeno al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto.

Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica non venga riscontrato, dal professionista delegato o suo sostituto, l'accredito della somma sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

Pertanto, al fine di rispettare il suddetto requisito di ammissibilità, si invitano gli interessati alla presentazione dell'offerta ad eseguire il bonifico inerente la cauzione con congruo anticipo al fine di una corretta contabilizzazione dell'importo.

* * *

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 12 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame.

L'offerta è inefficace se perviene oltre tale termine, se è inferiore di oltre un quarto del prezzo stabilito quale prezzo base nell'ordinanza e dunque nel presente avviso nonché se non risulta accreditata la cauzione nei termini e con le modalità sopra indicate.

Per presentare l'offerta con modalità telematiche, occorre accedere al Portale delle Vendite Pubbliche che si raggiunge alternativamente ai seguenti indirizzi:

<https://pvp.giustizia.it>

<https://venditepubbliche.giustizia.it>

<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>

Il Portale delle Vendite Pubbliche è un'area pubblica del portale del Ministero della Giustizia e costituisce lo strumento messo a disposizione dal Ministero per la pubblicità di tutti gli immobili posti in vendita nelle esecuzioni immobiliari e nelle procedure concorsuali pendenti avanti a tutti gli Uffici Giudiziari italiani, per prenotare la visita degli immobili in vendita e per presentare le domande di partecipazione alle vendite telematiche dei beni.

Chi intende partecipare ad una vendita telematica deve essere innanzitutto identificato in maniera inequivoca. A tal fine, due sono le modalità previste dal D.M. 32/2015:

- **utilizzo di una casella PEC e del dispositivo di firma digitale** con il quale firmare tutta la documentazione prima di procedere all'invio.

La persona fisica che compila l'offerta è definita **presentatore e deve necessariamente coincidere con l'offerente** (ossia il soggetto che in caso di aggiudicazione si interesserà l'immobile) ed è il soggetto che invia l'offerta al Ministero della Giustizia mediante PEC.

Per maggiori dettagli si rinvia alle informazioni dettagliate contenute nel "Manuale Utente per la Presentazione dell'offerta" telematica disponibile sul Portale dei Servizi Telematici.

Per evitare che non sia completata l'operazione di trasmissione della busta telematica è consigliabile iniziare il processo di deposito della offerta con largo anticipo rispetto al termine sopra fissato.

* * *

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

ARTT.12 E 13 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015

Una volta compilata l'offerta, al termine del riepilogo dei dati, il presentatore deve **firmare digitalmente l'offerta** (bottone firma offerta), prima di confermarla. Per questo il presentatore deve quindi scaricare l'offerta integrale in formato xml, firmarla digitalmente con il proprio dispositivo e ricaricarla nel sistema.

L'offerta a questo punto può essere **confermata** ed inoltrata.

L'ultimo adempimento riguarda il **pagamento del bollo digitale**.

Il bollo può essere pagato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero all'indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite il servizio "Pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel "Manuale utente per la presentazione dell'offerta telematica" e nel "Vademecum per il pagamento telematico del bollo digitale" reperibili sul sito internet pst.giustizia.it.

La ricevuta del pagamento in formato XML dovrà essere scaricata dal pst.giustizia.it ed allegata all'offerta.

Il presentatore, quindi, recupera l'offerta completa (in formato p7m) e la **trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero** offeratapvp.dgsia@giustiziacert.it senza tentare di aprire il file contenente l'offerta e restituito dal sistema, pena l'alterazione dello stesso e l'invalidazione dell'offerta.

* * *

DEPOSITO E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

AL GESTORE PER LA VENDITA TELEMATICA
ART. 14 D.M. GIUSTIZIA N. 32/2015

L'offerta si intende depositata solo dopo che sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia, ricevuta che il presentatore ha diritto di richiedere ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.M. n. 32 del 2015. Le offerte pervenute in maniera non conforme alle prescrizioni sopra indicate saranno ritenute inefficaci, con l'avvertenza che il portale non accetta offerte trasmesse dopo il termine fissato per la presentazione dell'offerta, che la responsabilità della correttezza, della completezza e della tempestività delle operazioni di inserimento nel portale dei dati e di tutta la documentazione richiesta è a carico esclusivo dell'offerente e che pertanto non saranno ammesse contestazioni, se, per un motivo qualsiasi, le attività sopra indicate non saranno compiutamente e correttamente concluse entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Una volta trasmessa, non sarà più possibile modificare o cancellare l'offerta e la relativa documentazione, che saranno acquisite definitivamente dal portale e conservate dal portale stesso in modo segreto.

Anche le offerte presentate per via telematica sono irrevocabili e devono essere incondizionate. L'offerta per la vendita telematica ritualmente depositata viene automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita e quindi trasmessa al gestore incaricato della vendita il quale, almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, invia all'indirizzo PEC indicato nell'offerta, un invito a connettersi al proprio portale.

Un ulteriore invito a connettersi per partecipare alle operazioni di vendita viene trasmesso dal gestore, a mezzo SMS, al recapito di telefonia mobile fornito nell'offerta, ai sensi dell'art. 16 del D. M. 26.2.2015 n. 32.

Il presentatore si autentica al Portale del Gestore delle Vendite Telematiche con le credenziali ricevute, può visualizzare i documenti anonimi depositati da tutti i presentatori e partecipare alle operazioni di vendita relative all'esperimento di vendita per cui ha presentato l'offerta.

* * *

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

All'udienza di vendita telematica come sopra fissata, il Professionista Delegato procederà all'apertura delle buste telematiche.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

In caso di offerta unica: se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta come sopra determinato si procederà senz'altro all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base, ma pari o superiore al 75% dello stesso, si procederà all'aggiudicazione solo ove non siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c. e sempre che non si ritenga che vi sia una seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

In caso di pluralità di offerte: in caso di pluralità di offerte ammissibili, il professionista delegato inviterà in ogni caso gli offerenti a una gara telematica sull'offerta più alta economicamente, secondo la modalità asincrona, partendo dal valore più alto tra quelli offerti;

in difetto di offerte in aumento, aggiudicherà l'immobile al miglior offerente (da individuarsi in successione secondo: il maggior prezzo offerto, quindi, la maggiore cauzione prestata; quindi il minor tempo di versamento del saldo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta). Si precisa che in caso di gara il termine perentorio per il pagamento sarà di 120 giorni anche nel caso in cui l'offerente, divenuto aggiudicatario, avesse depositato offerta contenente l'indicazione di un tempo di pagamento inferiore.

La gara avrà durata di 72 ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere in giorni festivi.

Durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 15 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 15 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

Offerta per persona da nominare:

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare dovrà dichiarare al delegato nelle forme da questi indicati, nei tre giorni successivi alla vendita, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando presso il professionista delegato l'originale della procura speciale notarile rilasciata in data antecedente la presentazione dell'offerta.

Istanza di assegnazione con riserva di nomina di un terzo: il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente in un giorno festivo al primo giorno non festivo. Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante disposizione di storno o bonifico (in tale caso con valuta alla data di detto bonifico) da effettuarsi ove possibile mediante funzionalità home banking sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile.** Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

* * *

SALDO PREZZO

E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo del prezzo (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione):

- **in caso di gara nel termine non prorogabile di 120 giorni**, salvo il caso in cui l'offerente, divenuto aggiudicatario, avesse depositato offerta contenente l'indicazione di un tempo di pagamento inferiore e questo elemento fosse risultato il criterio determinante ai fini dell'aggiudicazione;
- **in caso di unica offerta, e quindi in assenza di gara, il termine sarà quello indicato nell'offerta, non prorogabile.**

In ogni caso, nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 585, 4° co. c.p.c. nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al Professionista Delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento nella misura liquidata dal G.E.

Il versamento del saldo del prezzo dovrà avvenire sul c/c bancario intestato alla procedura esecutiva immobiliare e le cui coordinate verranno comunicate dal Professionista Delegato.

Si precisa che le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

L'originale della contabile del bonifico relativo al saldo prezzo dovrà essere depositata presso il Professionista Delegato.

Si precisa che qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'38 del D.lgs. n. 385 del 1993 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare comunque il saldo sul conto della Procedura.

Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione a norma dell'art. 587, comma 2, c.p.c..

Ove l'aggiudicatario intenda avvalersi per il pagamento di mutuo ipotecario contestuale all'emissione del decreto di trasferimento, dovrà darne esplicita comunicazione al Professionista Delegato specificando il nominativo del Notaio rogante e la data di stipula del mutuo. In tal caso le somme dovranno essere erogate sempre nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la nota di iscrizione pronta per essere iscritta e la ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto di trasferimento sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le

somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura

* * *

Si ricorda che l'immobile potrà essere visionato fino a 7 giorni lavorativi prima di quello fissato per l'esperimento del tentativo di vendita previa richiesta da effettuarsi mediante il Portale delle Vendite Pubbliche – PVP (<https://pvp.giustizia.it/pvp>).

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al custode nominato Notaio *Dr. Nicola Bruno* contattando il numero **377/9415717**, ovvero all'Associazione Professionale Notai per Le Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, corrente in Ravenna, via Ginanni n. 8 al numero tel. **0544/219977**.

Ravenna, 17.02.2026

Il Professionista Delegato
Notaio Nicola Bruno

